



Accordo Integrativo Aziendale 2021

Certificato dalla Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia con deliberazione n. FVG/44/2015/CCR e deliberazione n. FVG/08/2020/CCR

Il presente accordo fonda i suoi principi sull'accordo del 2015 così come certificato dalla Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia con deliberazione n. FVG/44/2015/CCR del 8.04.2015 e si rende necessaria per l'adeguamento di alcuni istituti normativi, venuti a modificarsi nel corso degli anni e che necessitano di una revisione volta all'efficientamento della produttività della Fondazione e all'adeguamento della stessa ai tempi e mercato corrente.

Il Testo dell'accordo, così come definito nell'adeguamento normativo del marzo 2021 è stato certificato dalla Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia con deliberazione n. FVG/08/2020/CCR del 24.03.2021.

Il presente testo entra in vigore il 01.04.2021.

PARTE COMUNE

CALENDARI

L'attività lavorativa della Fondazione è organizzata attraverso calendari trimestrali settimanali e giornalieri. Verrà inoltre predisposto un calendario orientativo annuale.

I calendari del giorno trimestrali e settimanali saranno predisposti dalla Direzione della Fondazione sentite le RSU.

Le variazioni agli ordini settimanali dovranno essere comunicate al personale interessato – sentiti i rappresentanti aziendali – tramite variazione all'ordine del giorno da affiggersi in bacheca entro le ore 13.00 del giorno precedente la variazione.

Gli ordini del giorno quindi verranno di norma affissi prima delle ore 13.00 del giorno precedente e dovranno essere comunque comunicati in tempo utile perché possano prenderne visione anche le componenti che termineranno l'attività lavorativa prima delle ore 13.00.

INCISIONI SU DISCO O NASTRO DAL VIVO, REGISTRAZIONI RADIO E RIPRESE TELEVISIVE

Non viene posto alcun limite al numero di registrazioni dal vivo nonché al numero di riprese radiofoniche e televisive di produzione della Fondazione.

Per tali registrazioni e riprese il personale di tutte le categorie non percepisce alcun compenso aggiuntivo o straordinario.

Tutti i diritti relativi saranno di esclusiva proprietà della Fondazione che potrà farne libero uso senza alcun limite, previa informativa alle RSU.

TRASFERTE

La trasferta in ambito provinciale non dà luogo al riconoscimento di alcuna indennità di trasferta.





Si conviene di equiparare, sia dal punto di vista economico che da quello normativo, le trasferte regionali che si esauriscono nell'arco della giornata a quelle che si effettuano entro determinati limiti dell'area di Alpe Adria e che comprendono: in Austria le località di Klagenfurt e Villaco, tutta l'Istria e la Slovenia per tutta la zona che si estende in linea fino a Lubiana.

Il compenso non è soggetto ad aumenti derivanti da automatismi per tutta la durata del presente accordo. Per tali ipotesi si richiama la previsione degli artt. 56, 70, 83, 95, 104, 115 (lettere b) del CCNL, con le seguenti precisazioni:

- Nella giornata di trasferta i professori d'orchestra e gli artisti del coro sono tenuti ad effettuare la prima prestazione giornaliera in sede qualora il relativo impegno complessivo (prestazione ordinaria in sede, viaggio di andata, prova di assestamento, spettacolo o concerto in trasferta, viaggio di ritorno) non ecceda le sette ore. Comunque l'eccedenza oltre le sei ore e fino a sette non comporterà alcuna retribuzione suppletiva, neanche in regime ordinario, per le prime sette trasferte. La possibilità di effettuare la prova del mattino in giornata di trasferta è subordinata a comprovate esigenze artistiche quali il cambio del direttore, dei solisti, ecc..
- Per i trasferimenti che comportano un viaggio di andata superiore a due ore e mezzo, l'intervallo tra la prova di assestamento e l'esecuzione dello spettacolo o concerto sarà tendenzialmente fissato in un'ora e mezza.
- Al termine dell'esecuzione la partenza per il ritorno avverrà normalmente entro un arco di tempo contenuto in mezz'ora.
- Si conviene che con la suddetta equiparazione l'eventuale prova di assestamento viene compresa nel normale orario di lavoro.

PERMESSI/FERIE

Qualora nell'ordine del giorno sia programmata l'effettuazione di due prestazioni, è prevista la possibilità di usufruire di permessi o ferie in frazioni di mezza giornata.



MAESTRI COLLABORATORI

L'orario di lavoro del Maestro collaboratore è quantificato in un monte ore trimestrale pari a 507 ore ordinarie (441 per il maestro di sala)

L'orario normale di lavoro sarà articolato in settimane lavorative con un tetto massimo di 42 ore (39 per il maestro di sala) ed un minimo di 35 (30 per il maestro di sala) distribuite su 11 prestazioni settimanali.

Il raggiungimento delle 42 ore settimanali (e delle 39 per il maestro di sala) non potrà verificarsi per più di sei volte nel trimestre.

Nell'ambito del tetto orario potrà essere richiesta al maestro collaboratore una dodicesima prestazione per non più di una volta al mese.

Concorrono a formare l'orario settimanale le ore in cui si richiede al maestro collaboratore di essere a disposizione.

Al superamento del tetto orari previsti dal presente accordo (42 ore settimanali e 39 per il maestro di sala), nonché a partire dalla 508^a ora di lavoro al trimestre (dalla 442^a per il maestro di sala), le ore in eccedenza vengono retribuite in regime straordinario, secondo la previsione del CCNL.

Il Maestro alle luci è tenuto ad effettuare orari unici della durata massima di sei ore che assorbono 7 ore del monte ore trimestrale.

Le prove antepiano, antigenerale, generale e le recite verranno computate per il tempo reale.

Le stesse dovranno essere valutate non inferiori alla prestazione minima giornaliera di due ore.

I Maestri collaboratori potranno prestare la propria opera anche in orchestra. In caso di concerto sinfonico percepiranno la relativa indennità nei termini previsti per l'orchestra.

Essi hanno inoltre l'obbligo di accompagnare al pianoforte i candidati a concorsi e ad audizioni.

Hanno anche l'obbligo di eseguire i recitativi al cembalo e al basso continuo, anche in scena e anche, ove occorra, vestiti e truccati. In tali casi percepiranno un compenso variabile tra il 200% ed il 400% della retribuzione giornaliera (base straordinario) per ogni recita o concerto, secondo le indicazioni della Direzione Artistica.

I Maestri collaboratori, compatibilmente con le esigenze di produzione, per l'assolvimento di compiti rientranti nella loro professionalità, devono ritenersi a disposizione della direzione artistica, provvedere alle esigenze dei direttori d'orchestra per quanto attiene tagli, correzioni di partitura ed eventualmente anche di parti.

Riposo settimanale

Il giorno di riposo settimanale viene fissato in lunedì. A parziale modifica della suddetta regola, si conviene sulla possibilità dello spostamento di tre giornate di riposo nell'arco dell'anno solare, senza diritti a compensi straordinari se il recupero del riposo avviene nell'arco della stessa settimana, e con il pagamento di una sola giornata straordinaria se non viene recuperato entro detto termine.

Agli effetti del pagamento delle giornate di riposo coincidenti con le festività, saranno considerate le festività cadenti nella giornata di domenica, rimanendo quest'ultima lavorativa.

Trasferte regionali

Il compenso per le trasferte in ambito regionale è fissato in € 25,00 a pasto. Il compenso non è soggetto ad aumenti derivanti da automatismi per tutta la durata del presente accordo.







ORCHESTRA

Art. 1 - Orario di lavoro

1. Fermo restando che l'orario di lavoro deve intendersi individuale e che pertanto la relativa articolazione settimanale e giornaliera può anche essere diversificata per i singoli Professori d'Orchestra, l'orario normale di lavoro viene calcolato su una base di 13 settimane (periodo di seguito indicato per brevità come trimestre) e 364 ore complessive, ed è articolato su settimane lavorative con un tetto massimo di 30 ore ed un minimo di 24, distribuite su 11 prestazioni settimanali, con un massimo di 6 ore giornaliere ed un minimo di 2.
2. Concorrono a formare l'orario individuale le ore in cui il Professore d'Orchestra è a disposizione.
3. Le prestazioni normalmente previste per settimana sono 11 con un massimo di 2 giornaliere. Tuttavia in casi eccezionali, determinati da motivate esigenze artistiche, e concordati preventivamente tra le parti, si può effettuare una dodicesima prestazione settimanale nell'ambito del tetto orario settimanale previsto, per non più di una volta al trimestre.
4. Nelle giornate in cui è programmato uno spettacolo, la durata dell'ulteriore prestazione non può superare le 2.30.
5. Nella giornata di domenica (o comunque nella giornata che precede il riposo settimanale), l'orario di lavoro comprende un'unica prestazione (spettacolo o prova della durata di 3 ore), ad eccezione dei casi previsti dall'art. 1.3 del presente accordo. Nella giornata di domenica può essere comunque effettuato un solo spettacolo e nel caso sia prevista una trasferta, non può essere programmata altra prestazione.
6. In caso di doppio spettacolo, previa consultazione tecnico-artistica con le RSU, l'intervallo tra le due prestazioni potrà essere fissato con un minimo di 1 ora e 30 minuti.
7. Nel corso della stagione lirica, nella giornata di giovedì le due prestazioni saranno programmate la prima al mattino e la seconda la sera. Nel corso dell'attività sinfonica, le due prestazioni potranno essere programmate al mattino/pomeriggio, mattino/sera o pomeriggio/sera.
8. Potranno essere programmate prove uniche di lettura di 4 ore e 15 minuti con due intervalli di 15 minuti ciascuno o con un intervallo unico di 30 minuti. Tali prestazioni uniche assorbono due prestazioni di 3 ore ciascuna. Nel caso la Fondazione programmi nella giornata una prova di scena o di regia alle ore 20.00, l'orario di inizio della prova unica di lettura potrà essere anticipato fino alle ore 15.00.
9. Durante la stagione lirica, qualora sia programmata una prova unica, la prova di lettura sarà, compatibilmente con le esigenze di programmazione, effettuata di norma la mattina.
10. Nel caso in cui nella giornata venga programmata una sola prova di lettura, sia in caso di attività lirica, che in caso di attività sinfonica, tale prova avrà la durata di 4 ore e 15 minuti ed assorbirà 6 ore, o di 3 ore e 30 minuti assorbendo 5 ore.
11. Nel caso in cui nella giornata sia programmata una sola prova di lettura, tale prova avrà la durata di 4 ore e 15 minuti o di 3 ore e 30 minuti. Non è quindi contemplata la prestazione unica di 3 ore che assorba l'intera giornata.
12. Le prove del mattino potranno avere inizio alle ore 9.30 anziché alle ore 10, fermo restando il termine delle ore 13.30 in regime ordinario; le prove del pomeriggio potranno iniziare alle ore 15, le prove della sera avranno inizio alle ore 18, previa consultazione con le RSU.
13. La prestazione di 2 ore, coincidente con giornata di spettacolo, potrà essere trasformata, nell'orario settimanale, in prova a sezioni della durata di un'ora e trenta comprensiva di dieci minuti di riposo. Le normali prove a sezioni della durata di due ore potranno iniziare alle ore 9.30 al mattino e alle ore 16 al pomeriggio.
14. La presenza sul posto di lavoro, come previsto dal CCNL, dovrà avvenire in tempo utile per la necessaria preparazione e accordatura degli strumenti.
15. Le settimane con orario superiore alle 28 ore non possono essere più di 6 per ogni trimestre, e possono ammontare ad un massimo di 24 settimane nell'anno solare.
16. Per ogni settimana, le giornate di 6 ore non possono essere più di 3 consecutive.
17. Fermo restando quanto sopra si precisa che, ove non venga programmata la prima prestazione giornaliera, la durata dello spettacolo, prova generale o antigenerale, in regime ordinario è di 4 ore (e la domenica di 3), ferma restando la possibilità di programmare la prestazione della mattina, se lo spettacolo è contenuto nel limite delle 4 ore. Il superamento di detto limite comporta il riconoscimento di straordinario





secondo la previsione del CCNL.

18. Si conviene di abolire il sistema del forfait per gli spettacoli, prove generali ed antigenerali, e di computare nell'orario complessivo la loro durata effettiva, fermo restando che lo spettacolo esaurisce convenzionalmente un minimo di due ore. La durata dello spettacolo si arrotonda convenzionalmente alla 1/2 superiore.

19. Al superamento dei tetti orari settimanali previsti dal presente accordo (30 ore su un massimo di 24 settimane nell'anno solare, e con un massimo di 6 settimane al trimestre), nonché a partire dalla 365^a ora di lavoro al trimestre, le ore in eccedenza vengono retribuite in regime straordinario, secondo quanto previsto dal CCNL.

20. Si conferma la possibilità di prolungamenti di mezz'ora, senza preavviso.

Art. 2 - Riposo settimanale

Il giorno di riposo settimanale viene fissato in lunedì. A parziale modifica della suddetta regola, si conviene sulla possibilità di spostamento di tre giornate di riposo nell'arco dell'anno solare, senza diritti a compensi straordinari se il recupero del riposo avviene nell'arco della stessa settimana, e con il pagamento di una sola giornata straordinaria se non viene recuperato entro detto termine.

Agli effetti del pagamento delle giornate di riposo coincidenti con le festività saranno considerate le festività cadenti nella giornata di domenica, rimanendo quest'ultima lavorativa.

Art. 3 - Trasferte regionali

1. Il compenso per le trasferte in ambito regionale è fissato in € 25,00 a pasto. Il compenso non è soggetto ad aumenti derivanti da automatismi per tutta la durata del presente accordo.

2. L'orario delle trasferte rimane disciplinato da quanto previsto nella PARTE COMUNE.

3. L'eventuale prova di assestamento, compresa quella effettuata nella giornata di domenica, rientra nel monte ore settimanale.

4. Si conviene di evitare di norma ed ove possibile l'effettuazione di prove di assestamento laddove il Teatro è presente tradizionalmente con proprie stagioni (Pordenone e Udine), tranne che per motivate esigenze artistiche, preventivamente comunicate ai rappresentanti sindacali dalla Direzione Artistica.

5. Può essere effettuata in trasferta una prova d'assieme di 3 ore. In tal caso non sarà effettuata la prova di assestamento.

Art. 4 - Permessi retribuiti

I permessi retribuiti di cui all'art. 24 del CCNL vengono concessi anche in giornate attigue alle giornate festive ed ai riposi settimanali, qualora in tali giornate non sia prevista l'esecuzione dello spettacolo. Qualora nell'ordine del giorno sia programmata l'effettuazione di due prestazioni, è prevista la possibilità di usufruire di permessi o ferie in frazioni di mezza giornata.

Art. 5 - Strumenti speciali

1. A chi assume l'obbligo di strumento affine, diverso da quelli previsti negli artt. 59 e 62 del CCNL, spetta una maggiorazione dei minimi tabellari del 5% più un compenso pari al 50% della retribuzione giornaliera (base straordinaria) per ogni spettacolo.

2. Per coloro che non si assumono l'obbligo, viene corrisposto un compenso aggiuntivo compreso tra il 200% ed il 500% della retribuzione giornaliera (base straordinario) per ogni spettacolo. Si conviene sul principio di commisurare il compenso in rapporto al numero degli spettacoli programmati, in modo che esso



diminuisca progressivamente all'aumentare del numero delle repliche previste.

Art. 6 - Prestazioni speciali

Si premette che i Professori d'Orchestra non hanno obbligo di eseguire, in qualità di solisti, concerti per strumento/i solista/i e orchestra, sia che venga programmata l'esecuzione del brano completo, sia che venga programmata l'esecuzione di singoli movimenti.

La Direzione Artistica convoca, prima dell'inizio delle Stagioni Liriche e Sinfoniche, i Professori d'Orchestra impegnati in assoli di particolare impegno, per definire i compensi che saranno compresi tra il 200% e il 500% della retribuzione giornaliera (base straordinario). Per quanto attiene alla definizione del compenso complessivo, vale anche in questi casi il principio di progressività richiamato nel precedente art. 6.2.

Art. 7 - Consistenza numerica della formazione orchestrale

La consistenza numerica delle formazioni orchestrali deve risultare di minimo 12 elementi compreso il Direttore d'Orchestra. Anche nel caso la formazione risulti composta in maggioranza da parti reali, non si dà luogo ad alcuna retribuzione aggiuntiva, così come nei casi in cui la partitura preveda, per gli archi di fila, l'esecuzione di parti reali.

Art. 8 - Prestazioni di palcoscenico

- 1.** Vanno concordate prima dell'inizio della stagione lirica, tra la Direzione Artistica e gli interessati. La mancata osservanza di questa regola implica il decadere dell'obbligo della prestazione.
- 2.** Le prestazioni di palcoscenico sono di norma affidate a Professori d'Orchestra componenti di fila, cui viene corrisposta per tutto il periodo, in caso nel complesso di palcoscenico sia previsto il loro impiego in qualità di prima parte, la differenza di retribuzione tra la categoria di appartenenza e la IA, ivi compreso l'assegno integrativo. I Professori d'Orchestra capofila vengono impegnati in palcoscenico esclusivamente qualora vengano richieste, a discrezione della Direzione Artistica, prestazioni di particolare impegno solistico.
- 3.** Il Professore d'Orchestra impegnato in palcoscenico non ha obblighi di sostituzione in orchestra per tutto il periodo d'impegno, prove comprese. Le prestazioni di palcoscenico hanno a tutti gli effetti lo stesso valore delle prestazioni in golfo mistico.

Art. 9 - Organizzazione del lavoro in orchestra

- 1.** Prima dell'inizio della stagione lirica la Direzione artistica comunicherà gli organici necessari per ciascuna produzione. Ciascuna sezione per mezzo delle prime parti o delegati delle medesime proporrà i nominativi dei Professori d'Orchestra da impegnare in ciascuna produzione, inviandoli in tempo utile al Responsabile dei Servizi Musicali. La Direzione artistica, apportate eventuali variazioni alle proposte, pubblicherà gli organici per ciascuna produzione. Eventuali successive variazioni dovranno essere autorizzate dalla Direzione artistica. Si conviene, infine, sulla necessità di avviare una rotazione nei leggii delle file degli archi.
- 2.** Il Professore d'Orchestra è tenuto a informare con tempestività la Fondazione, attraverso l'Ispettore, circa il proprio domicilio (obbligatoriamente fissato nella provincia di Trieste) ed il proprio recapito telefonico.
- 3.** Il Professore d'Orchestra a disposizione ha l'obbligo di essere preparato sul piano professionale, in modo tale da poter sostituire adeguatamente ed in qualsiasi momento, il collega Professore d'Orchestra, assente a qualunque titolo. In caso di assenza/e, ha l'obbligo inderogabile d'intervenire, sia in prova che in spettacolo.





4. Il Professore d'Orchestra impegnato in una produzione è tenuto in caso di assenza, a darne tempestiva comunicazione ai Servizi Musicali e all'Ispettore, con un anticipo che consenta la sua sostituzione in tempo per l'inizio della prestazione, e comunque ha l'obbligo di avvisare in tempo utile il proprio sostituto. Tale procedura s'intende obbligata e non surrogabile da altre iniziative. Il mancato rispetto di queste regole comporterà il ricorso alle sanzioni disciplinari previste dal CCNL.

5. Il Professore d'orchestra a disposizione deve essere pronto a sostituire il collega in caso di chiamata da parte dell'ispettore o delegato dalla Fondazione, raggiungendo il luogo di lavoro in occasione delle prestazioni, per la prima 1/2 ora in caso di prova, opera in un atto o spettacolo di lirica o di balletto programmato senza intervallo, fino all'inizio dell'ultimo brano in programma in attività sinfonica o l'inizio dell'ultimo atto in occasione degli spettacoli di lirica o di balletto. Resta inteso l'obbligo dell'Ispettore, indipendentemente dalla condotta tenuta dal Professore d'Orchestra assente, di utilizzare in qualsiasi caso tutti gli strumenti a sua disposizione per garantire comunque la sostituzione tempestiva di qualsiasi eventuale assente, anche ingiustificato, anche a prestazione già iniziata.

6. Sarà cura dell'archivio musicale fornire, in tempo per l'inizio delle prove, le parti adeguatamente preparate, compresa l'indicazione delle arcate. In riferimento a quest'ultimo punto, è obbligo delle Spalle degli archi, fornire per tempo all'archivio musicale le indicazioni necessarie.

Art. 10 - Tipologia dell'attività

Tutte le attività realizzate dalla Fondazione dovranno prevedere l'utilizzo del personale, comprese quelle attività d'esecuzione musicale che non rientrano nel repertorio teatrale, a condizione che esse siano compatibili con i requisiti professionali richiesti all'atto dell'assunzione e le cui modalità sono disciplinate dal CCNL e dagli accordi integrativi aziendali.





CORO

Art.1 - Orario di lavoro.

1. Fermo restando che l'orario di lavoro deve intendersi individuale e che pertanto la relativa articolazione settimanale e giornaliera può anche essere diversificata per i singoli artisti del coro, l'orario normale di lavoro viene calcolato su una base di tredici settimane (periodo di seguito indicato per brevità come trimestre) e 364 ore complessive, ed è articolato su settimane lavorative con un tetto massimo di 30 ore ed un minimo di 24, distribuiti su 11 prestazioni settimanali, per un massimo di 6 ore giornaliere in regime d'assieme con l'orchestra, ed un minimo di due. Si specifica che rimangono ferme le durate convenzionali delle prove di sala, di scena e di regia.

- 2 ore sala sezione (pausa 10 min.) = 5 ore (monte ore) - 2 prestazioni.
- 3 ore prova unica sala o regia uomini - donne - tutti (2 volte 10 min. pausa) 0 5 ore (monte ore) 2 prestazioni
- 1 ora e venti + 2 ore, (doppia prova di sala o regia uomini - donne - tutti) = 5 ore (monte ore) due prestazioni.

2. Per esigenze di trucco e vestizione l'artista del coro, qualora sia presente fin dal primo atto, è tenuto ad iniziare la sua prestazione mezz'ora prima dall'inizio dello spettacolo; tale mezz'ora concorre alla formazione del monte ore individuale, ferma restando la durata effettiva dello spettacolo.

3. In caso di prove di scena sarà ammesso un prolungamento di un quarto d'ora per consentire il completamento dell'azione registica. Tali prolungamenti, che non potranno superare il numero di quattro in un mese, verranno recuperati nell'arco del mese di competenza o di quello successivo. Sono ammessi prolungamenti di mezz'ora della prova ordinaria, anziché di un quarto d'ora, senza preavviso.

4. Si conviene, al fine di agevolare il montaggio dello spettacolo, sulla possibilità di effettuare prove di scena in palcoscenico pur in assenza della scena montata, al fine della verifica delle posizioni (entrate, uscite, ecc.) e per l'illustrazione dei movimenti da parte del regista, purché prima delle prove d'assieme venga effettuata almeno una prova di scena con gli elementi scenici montati. Tali prove potranno aver luogo sia in palcoscenico che in sale appositamente predisposte.

5. Ad ogni singola sezione di artisti del coro o a parte della sezione medesima potrà essere richiesto dal direttore del coro di eseguire parti corali non di loro spettanza in relazione alla sezione di appartenenza.

6. Nelle giornate in cui è programmato uno spettacolo la durata della prova non può superare le 2.30 ore, fermo restando che il monte ore settimanale non può essere superiore a 30 ore. Quanto sopra fatte comunque salve le esigenze delle prove di sala secondo le indicazioni del direttore del coro.

7. Si conferma che, nel caso la prima prova del mattino sia d'assieme con l'orchestra e abbia la durata di ore 2.30, la seconda prova (di sala) avrà la durata di 1 ora e 45. Se invece la prima prova (d'assieme) ha la durata di tre ore, la seconda (di sala) avrà la durata di 1 ora e 30.

8. Concorrono a formare l'orario individuale le ore in cui si richiede all'artista del coro non impegnato nella produzione, di essere a disposizione.


9. Le prestazioni normalmente previste per settimana sono 11 con un massimo di 2 giornaliere, tuttavia, in casi eccezionali, determinati da motivate esigenze artistiche, e concordati attraverso confronto preventivo tra le parti, si può effettuare una dodicesima prestazione settimanale nell'ambito del tetto orario settimanale previsto, per non più di una volta a trimestre.

10. Nella giornata di domenica (o comunque nella giornata che precede il riposo settimanale), l'orario di lavoro comprende un'unica prestazione (spettacolo o prova della durata di tre ore), ad eccezione dei casi previsti dall'art. 1.7 del presente accordo. Nella giornata di domenica può essere comunque effettuato un solo spettacolo, e nel caso si prevista una trasferta, non può essere programmata altra prestazione.

11. In caso di doppio spettacolo, previa consultazione tecnico-artistica con le RSU, l'intervallo tra le due prestazioni potrà essere fissato con un minimo di 1 ora e 30 minuti per le seguenti tipologie di spettacolo: 1) Concerto lirico-sinfonico 2) Balletto 3) Piccola lirica.

12. Le settimane con orario superiore alle 28 ore non possono essere più di 6 per trimestre, e possono ammontare ad un massimo di 24 settimane nell'anno solare.

13. Fermo restando quanto sopra si precisa che, ove non venga programmata la prima prestazione giornaliera, la durata dello spettacolo, prova generale o antigenerale, in regime ordinario è di 4 ore (e la





domenica di 3), ferma restando la possibilità di programmare la prestazione della mattina, se lo spettacolo è contenuto nel limite delle 4 ore. Il superamento di detto limite comporta il riconoscimento di straordinario secondo la previsione del CCNL.

14. Si conviene di abolire il sistema del forfait per gli spettacoli prove generali e anti generali, e di computare nell'orario complessivo la loro durata effettiva dello spettacolo, fermo restando che lo spettacolo esaurisce convenzionalmente un minimo di due ore. La durata dello spettacoli si arrotonda convenzionalmente alla 1/2 ora superiore e assorbe una prestazione. In giornata di spettacolo l'eventuale prima prestazione seguirà comunque il regime orario convenzionale di cui al comma 1.

15. Al superamento dei tetti orari settimanali previsti dal presente accordo (30 ore su un massimo di 24 settimane nell'anno solare e con un massimo di 6 settimane al trimestre, nonché a partire dalla 365ma ora di lavoro al trimestre, le ore in eccedenza vengono retribuite in regime straordinario, secondo quanto previsto dal CCNL.

16. Nella giornata di domenica le prove di sala o regia, tranne che per comprovate esigenze artistiche concordate attraverso il confronto preventivo tra le parti, verranno di norma recuperate nell'arco della settimana che precede.

17. In deroga all'art. 77 del vigente C.C.N.L., sub A), comma 18 e sub B), comma 18, nelle giornate in cui è programmato uno spettacolo o una prova generale o antigenerale, compatibilmente con le esigenze di produzione, sentita la Direzione Artistica, il Direttore del coro e le RSU, per non più di due volte nel corso della stessa settimana, tra la prima e la seconda prestazione ordinaria giornaliera potrà intercorrere un intervallo della durata minima di 30 minuti.

18. In deroga all'art. 77 del vigente C.C.N.L., sub A), comma 18 e sub B), comma 18, nelle giornate in cui è programmato uno spettacolo o una prova generale o antigenerale, compatibilmente con le esigenze di produzione, sentita la Direzione Artistica, il Direttore del coro e le RSU, la Fondazione ha facoltà di programmare consecutivamente, senza intervalli tra le due, per non più di due volte la settimana, due prove, della durata massima di 1 ora e 30, di sala, oppure di scena o di regia, anche nel caso non riguardino l'intera compagine (prove di soli uomini e sole donne della durata di 1 ora e 30, prove a sezione o raggruppamento di più sezioni della durata di 1 ora). Si conviene, inoltre, che potranno essere programmate consecutivamente anche prove afferenti a tipologie diverse tra loro, anche riguardanti produzioni diverse, purché della durata e della tipologia indicate al comma precedente.

19. Resta inteso che la prestazione effettuata in continuazione di un'altra, nei termini di cui ai commi precedenti, dà luogo ad un riposo compensativo, di analoga durata convenzionale, da programmare nel corso della stessa settimana, riguardante la compagine corale impegnata nella prova oggetto di programmazione consecutiva.

20. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 75 del vigente C.C.N.L., commi 2 e 3, l'artista del coro, ove programmato dalla direzione, è tenuto ad effettuare una prova "antigenerale al pianoforte", ulteriore rispetto all'antigenerale con l'orchestra ed alla generale, con l'obbligo aggiuntivo rispetto quanto previsto dal vigente CCNL, del trucco e di indossare il costume. La Direzione riconoscerà all'artista del coro che prende parte alla prova in oggetto, a fronte di un impegno effettivo contenuto entro le tre ore, mezza giornata compensativa, equiparata agli effetti normativi alle ferie oppure, per un impegno che superi detto limite orario, una giornata compensativa. La prova antigenerale al pianoforte esaurirà l'orario giornaliero ed avrà una durata convenzionale minima di cinque ore da computarsi nel monte ore trimestrale. Qualora la suddetta prova fosse programmata nella giornata di domenica, avrà una durata convenzionale minima di cinque ore e l'eccedenza le tre ore (due ore) verrà recuperata tramite riposo di durata analoga entro la settimana successiva, senza dar luogo a retribuzione straordinaria. La prova antigenerale al pianoforte avrà le medesime modalità di svolgimento delle prove antigenereali con orchestra, non dovendo comunque intendersi una prova aggiuntiva alle normali prove di regia, durante le quali sarà ultimato il montaggio dello spettacolo (ringraziamenti finali compresi). Ove la Fondazione ritenesse di programmare in costume, oltre alla prova generale, la sola prova antigenerale al pianoforte, il presente articolo non troverà applicazione.

21. In caso di attività lirica fuori sede potrà essere effettuata una prova generale in costume in sede ospitante per un numero massimo di cinque nel corso dell'anno solare.

22. Le prestazioni antimeridiane avranno inizio normalmente alle ore 10.00. Le prestazioni pomeridiane d'assieme con l'orchestra potranno avere inizio alle ore 15.00. Qualora l'ultima prestazione della giornata precedente si sia esaurita entro le ore 20.00, la Direzione ha facoltà di programmare l'inizio delle prove di scena e di regia del giorno seguente alle ore 9.30.



Art. 2 - Riposo settimanale

Il giorno di riposo settimanale viene fissato in lunedì. A parziale modifica della suddetta regola, si conviene sulla possibilità di spostamento di tre giornate di riposo nell'arco dell'anno solare, senza diritti a compensi straordinari se il recupero del riposo avviene nell'arco della stessa settimana, e con il pagamento di una sola giornata straordinaria se non viene recuperato entro detto termine.

Agli effetti del pagamento delle giornate di riposo coincidenti con le festività saranno considerate le festività cadenti nella giornata di domenica, rimanendo quest'ultima lavorativa.

Art. 3 - Normativa specifica

In sede di distribuzione del lavoro, tre artisti del coro possono costituire una sezione, intendendosi per sezione il gruppo di artisti del coro che canta il medesimo rigo musicale. Se nel corso di esecuzione degli spettacoli uno degli artisti del coro non può parteciparvi per cause di forza maggiore, la prestazione degli altri due appartenenti alla sezione sarà compensata con il 50% della retribuzione giornaliera (base straordinario). Tale norma vale solo per le prove generali e per le recite.

Art. 4 - Materiali trucco

All'artista del coro verrà fornito individualmente il materiale per il trucco, di cui sarà responsabile.

Art. 5 Trasferte regionali

1. Il compenso per le trasferte in ambito regionale è fissato in € 25,00 a pasto. Il compenso non è soggetto ad aumenti derivanti da automatismi per tutta la durata del presente accordo.
2. L'orario delle trasferte rimane disciplinato da quanto previsto nella PARTE COMUNE.
3. L'eventuale prova di assestamento, compresa quella effettuata nella giornata di domenica, rientra nel monte re settimanale.
4. Si conviene di evitare di norma ed ove possibile l'effettuazione di prove di assestamento laddove il teatro è presente tradizionalmente con proprie stagioni (Pordenone e Udine), tranne che per motivate esigenze artistiche, preventivamente comunicate ai Rappresentanti Sindacali dalla Direzione Artistica.
5. Può essere effettuata in trasferta una prova d'assieme di 3 ore.

Art. 6 - Permessi retribuiti.

I permessi retribuiti di cui all'art. 24 del CCNL vengono concessi anche in giornate attigue alle giornate festive ed ai riposi settimanali, qualora in tali giornate non sia prevista l'esecuzione dello spettacolo. Qualora nell'ordine del giorno sia programmata l'effettuazione di due prestazioni, è prevista la possibilità di usufruire di permessi o ferie in frazioni di mezza giornata.

Art. 7 - Prestazioni speciali.

1. Eventuali prestazioni di natura solistica e di piccolo comprimari, parti solistiche di pertinenza del coro come da spartito, risate, parole e simili, saranno definite mediante audizione interna su base volontaria. La scelta sarà di esclusiva competenza della Direzione Artistica. Il compenso per tali prestazioni sarà compreso tra il 100 e il 600% della retribuzione giornaliera (base straordinaria) per ogni spettacolo, e sarà proposto dalla direzione prima dello svolgimento dell'audizione che designerà gli idonei.
2. Si conviene sul principio di commisurare il compenso in rapporto al numero degli spettacoli





PERSONALE TECNICO DI PALCOSCENICO MACCHINISTI, ATTREZZISTI, ELETTRICISTI, FONICI E SARTE

Orario di lavoro per prestazioni a turni

L'orario dei reparti tecnici sarà armonizzato con quello dei reparti artistici, compresa la flessibilità di inizio e fine dei turni lavorativi, per poter ottimizzare la presenza dei reparti tecnici in occasione di prove, la ovvero programmazione degli orari settimanali, tenuto conto che l'orario di inizio collegato a prove di scena o assieme, garantisca la messa in scena dell'atto in prova e previsto dall'o.d.g.; il termine del turno di lavoro sarà determinato dai capi settore in caso di prove di regia o dal direttore d'orchestra al termine della prova d'assieme.

Si conviene che la flessibilità dell'ora di inizio e fine per i turni unici di 6 ore, collegati ai montaggi e alle attività di spettacolo. L'inizio del turno antimeridiano può iniziare dalle 8,00 alle 9,30; il turno pomeridiano può iniziare dalle 13,30 alle 15,00; il turno serale può avere inizio dalle 16,30 alle 18,00. Qualora il turno serale termini alle ore 24,00, il turno successivo non può avere inizio prima del trascorrere delle nove ore. All'infuori dell'ipotesi precedente, nel caso di orario spezzato la prestazione del mattino potrà iniziare nella fascia oraria indicata (8.00 - 9.00) per esaurirsi entro le 13.00 iniziando tra le 8.00 e le 8.30 ed alle 13.30 iniziando alle 9.00.

Tale ultima possibilità (9.00 - 13.30) deve intendersi solo per i casi di prove d'assieme.

La prestazione pomeridiana potrà iniziare durante tutta la fascia oraria pomeridiana e comunque non prima delle 14.00 purché sia garantito l'esaurimento dell'orario di lavoro entro le ore 20.30.

La prestazione serale inizierà dalle ore 20.00 alle 20.30 (escluso lo spettacolo).

Si conferma comunque la norma del CCLN, in base alla quale il primo turno del mattino può iniziare ove sia garantito al personale un intervallo di almeno 9 ore dal termine della prestazione precedente.

Al fine di consentire una razionale utilizzazione del palcoscenico, in base alle diverse esigenze di produzione, il reparto costruzioni o parte di esso potrà prestare servizio in palcoscenico. In tale caso l'organizzazione del lavoro sarà di competenza dello scenotecnico.

Il reparto macchinisti potrà essere aggregato, a sua volta, anche in parte, al reparto costruzioni. In tale caso l'organizzazione del lavoro sarà di competenza del capo costruttore.

Gli indicati spostamenti potranno avvenire d'intesa tra il capo servizio responsabile e i capireparto e verranno comunicati attraverso l'ordine settimanale da affiggersi entro le ore 13 del sabato precedente.

La maggiorazione prevista dal CCNL per lavoro a turni compete a tutto il personale tecnico in quanto chiamato ad effettuare un orario variabile in rapporto alle esigenze di produzione, finalizzato alla preparazione ed esecuzione degli spettacoli e impegnato per tale attività a turni.

Prestazioni straordinarie non in prolungamento dei turni di lavoro.

Tali prestazioni ("terzi turni") si intendono aggiunte ai due turni di lavoro normalmente previsti dall'ordine del giorno e non in prolungamento dei turni medesimi. Esse non potranno mai essere inferiori alle 3 ore.

Possono essere effettuate solo dal personale addetto ai lavori a turno e compensate come straordinario con la maggiorazione del 100%.

I prolungamenti dei vari turni di lavoro vengono compensati invece con la maggiorazione del 50%.

I prolungamenti straordinari sono ammissibili, nei termini previsti dal CCNL fino ad una durata massima di 5 ore per prestazione (6 ore in caso di doppio spettacolo, di antigerale - generale o generale e spettacolo).





Forfettizzazione degli spettacoli

Sono forfettizzati gli spettacoli lirici, e di balletto per la durata del turno in cui ricadono (mattutino, pomeridiano o serale). Non è forfettizzata la durata dei concerti e dei recital, dell'operetta e delle opere in un atto a meno che il personale tecnico, o parte di esso, non sia effettivamente impegnato nello spettacolo come parte attiva dello stesso (es. concerto scenico).

Lavoro a turni

L'indennità per il lavoro a turni spetta al personale addetto alla preparazione - esecuzione degli spettacoli o collegato agli stessi. L'indennità non viene corrisposta in caso di assenza per qualunque motivo diverso da infortunio sul lavoro. In caso di assenza da una delle due prestazioni giornaliere, sarà corrisposta 1/2 quota giornaliera d'indennità. L'indennità per lavoro a turni spetta anche in caso di orario unico (8.00-14.00, 14.00-20.00, 18.00-24.00). Non sarà corrisposta unicamente qualora l'orario unico sia applicato per tutto l'arco della settimana.

In caso di chiamata del personale in giornata di riposo, verrà corrisposta l'indennità per il lavoro a turni per il giorno lavorato. La medesima sarà raddoppiata nel caso di doppia prestazione in giornata di riposo, in tal modo assorbendosi l'indennità spettante per il secondo giorno di recupero.

Con riferimento alla previsione dell'art. 108 del CCNL ed alle norme dell'accordo integrativo aziendale che mantiene l'orario settimanale di 40 ore per il personale tecnico, per le giornate di recupero delle ore settimanali lavorate (1 ora settimanale) va riconosciuta la maggiorazione del 12% per lavoro a turni.

I Responsabili dei Reparti, d'intesa con i Responsabili dei Servizi, valutate le esigenze dell'attività lavorativa, potranno autorizzare per tutto o per parte del personale, la cessazione anticipata dell'orario di lavoro previsto dall'ordine del giorno. In relazione a tale possibilità, potranno essere richiesti prolungamenti non programmati (2 frazioni di 1/4 d'ora ciascuno) senza corresponsione di compensi per lavoro straordinario.

È consentito l'impiego, nell'ambito delle strutture del lavoro a turni, dei gruppi di lavoro composti da un minimo di 2 persone per attività di servizio.

La squadra chiamata in regime straordinario 1/4 d'ora prima dell'inizio dello spettacolo, prova generale e antigenerale esaurirà la sua prestazione con il termine dello spettacolo della prova generale e della prova antigenerale. L'altra squadra esaurirà normalmente la sua prestazione al termine del montaggio dell'ultimo atto o scena o quadro dello spettacolo.

Le sarte potranno cessare la prestazione, in occasione degli spettacoli, prove generali, ed antigenerali, cessando la prestazione delle categorie interessate (coro, ballo, figuranti ecc.).

La prova costumi delle masse artistiche e dei cantanti, deve avvenire sempre nell'orario di sartoria ed in tempo utile per la puntuale preparazione dell'allestimento.

La durata effettiva della prestazione straordinaria della domenica mattina verrà determinata dai Capi Reparto responsabili.

Fermo restando che la prestazione straordinaria della domenica (art. 108, comma 23) viene effettuata, di norma, per consentire l'effettuazione dello spettacolo, della prova generale, antigenerale ed ordinaria ed il connesso montaggio delle scene, nonché per qualsiasi altra prestazione che il Teatro ritenga di chiedere, nell'ambito e nel rispetto delle professionalità, si conviene che in assenza di programmazione degli eventi sopra riportati nella giornata domenicale la prestazione del personale tecnico si articolerà in cinque giornate lavorative. Le quattro ore straordinarie previste dal CCNL verranno recuperate - assieme a quelle della prestazione ordinaria - nella settimana antecedente la domenica o in quelle successive, o il prolungamento delle normali prestazioni giornaliere o con la fissazione di apposito turno di lavoro. Il compenso per la prestazione straordinaria così effettuata sarà comunque quello previsto per il lavoro straordinario diurno (50%). Se, per motivi ovviamente eccezionali ed imprevedibili, il personale tecnico sia chiamato a svolgere prestazioni domenicali dopo aver già recuperato nella settimana antecedente le ore straordinarie (della domenica mattina), il compenso dovuto sarà pari a quello, già convenuto, della giornata di riposo del lunedì.

Viene comunque dato mandato al capo servizio ed ai capi reparto di concordare con la Direzione della Fondazione la possibilità di effettuare la prestazione domenicale in giornata in cui non siano previsti spettacoli, prove generali, antigenerali o prove ordinarie. Quanto sopra esposto s'intende riferito esclusivamente alle domeniche inerenti la stagione lirica, operettistica e di balletto.

Il compenso per la prestazione straordinaria così effettuate sarà comunque quello previsto per il lavoro straordinario diurno (maggiorazione del 50 %).

In relazione alla previsione dell'art.108 del CCNL vigente, la durata delle prestazioni relative alle prove antigenerali e generali degli spettacoli lirici, di operetta e di balletto, è forfettizzata convenzionalmente in 3 ore e 30 minuti.

Al fine di consentire una razionale utilizzazione del palcoscenico, in base alle diverse esigenze di produzione, il reparto costruzioni o parte di esso potrà prestare servizio di palcoscenico. In tale caso l'organizzazione del lavoro sarà di competenza dello scenotecnico. Il reparto macchinisti potrà essere aggregato, a sua volta, anche in parte, al reparto costruzioni. In tale caso l'organizzazione del lavoro sarà di competenza del capo costruttore.

Gli indicati spostamenti potranno avvenire d'intesa con il capo servizio responsabile e i capi reparto e verranno comunicati attraverso l'ordine settimanale da affiggersi entro le ore 13.00 del sabato precedente (fermo restando le condizioni di reale presenza - vedi "Variazioni orario") utilizzando, per quanto possibile, il principio della rotazione del personale nei due reparti.

La maggiorazione prevista dal CCNL per il lavoro a turni compete a tutto il personale tecnico in quanto chiamato ad effettuare un orario variabile in rapporto alle esigenze di produzione, finalizzato alla preparazione ed esecuzione degli spettacoli ed impegnato per tutte le attività a turni. Tale maggiorazione verrà riconosciuta per tutte le giornate lavorative dell'anno con esclusione dei periodi in cui il dipendente risulta a qualsiasi titolo assente dal lavoro, ivi compreso il periodo feriale, nonché per il giorno di riposo e per quello non lavorativo in periodo di adozione della settimana corta.

La maggiorazione in questione verrà mantenuta per il personale tecnico di palcoscenico temporaneamente comandato a prestare la propria opera, nei laboratori, mentre verrà corrisposta ai lavoratori chiamati a prestare la propria opera in palcoscenico per i giorni di effettiva prestazione di palcoscenico.

Si conviene di lasciare inalterato l'attuale orario distribuito in 40 ore settimanali e di effettuare il recupero dell'eccedenza oraria settimanale anche cumulativamente tramite giornate di permesso compensative.

Prestazioni straordinarie

Nel corso delle stesse giornate, come previsto contrattualmente, potrà essere richiesto un massimo di 10 ore di lavoro comprensivo delle ore in regime straordinario, ove l'orario settimanale verrà effettuato in 5 giornate, in 9 ore e 1/4 comprensive delle ore in regime straordinario se l'orario settimanale viene suddiviso in 6 giornate.

Montaggi e smontaggi

Il personale tecnico potrà essere impegnato, in regime straordinario, per operazioni di smontaggio delle strutture degli allestimenti scenici o di parte dei medesimi. Quando vi sia da parte della Fondazione constatata necessità di smontaggio dell'allestimento, e quando le operazioni di smontaggio debbono necessariamente svolgersi all'infuori del normale orario di lavoro, come ad esempio alla fine di uno spettacolo, la durata di tali smontaggi sarà pianificata di volta in volta e retribuita con la maggiorazione del 100%.

Riposo settimanale

Il riposo settimanale del personale tecnico è fissato nella giornata di lunedì.

In caso di chiamata di tutto o di parte del personale in giornata di riposo, le ore lavorate saranno retribuite con la maggiorazione del 60% e sarà recuperata una sola giornata indipendentemente se quella lavorata si sia svolta in orario continuato o spezzato.





Lunedì

Nel corso dell'anno (gennaio - dicembre) il primo lunedì lavorativo avrà solamente lo spostamento del riposo settimanale, i successivi, invece, saranno remunerati con le consuete modalità (ore al 60% + 1 gg. di recupero).

Questo lunedì deve essere recuperato nel corso della settimana ed il giorno prescelto deve essere indicato nell'orario settimanale. Qualora la Fondazione non riesca a far recuperare la giornata di riposo entro la settimana, questa verrà remunerata con le consuete modalità.

Per il lunedì lavorativo le variazioni settimanali osserveranno la comunicazione entro le ore 13.00 del venerdì precedente, tutte le altre variazioni dovranno essere preavvisate con almeno 24 ore.

Variazioni orario e comunicazioni in genere

Qualora il personale tecnico venga chiamato ad effettuare una variazione d'orario sull'orario settimanale stabilito (con il preavviso di 24 ore), dovrà avere la possibilità di visionare la variazione in tempo utile, e comunque entro l'orario del suo ultimo turno di lavoro.

Trasferte

Le indennità di trasferta sono erogate, in base agli orari previsti dall'O.d.G. e secondo le misure sottoindicate. Eventuali conguagli saranno effettuati sul foglio paga.

Il personale è tenuto, in ogni caso, a timbrare il cartellino presenze sia alla partenza che al rientro della trasferta. Il rapporto sulla trasferta dovrà contenere tutti gli elementi necessari per poter determinare le varie fasi lavorative (orario di carico e scarico, viaggio di andata e ritorno, montaggio dello spettacolo, smontaggio, eventuali variazioni d'orario) di tutto il personale impegnato nella trasferta.

Trasferte regionali

Il compenso per le trasferte in ambito regionale è fissato in € 25,00 a pasto e non è soggetto ad aumenti derivanti da automatismi per tutta la durata del presente accordo.

La durata delle trasferte dovrà tener conto del periodo in cui essa si svolge. Se essa ha luogo in periodo di adozione della settimana corta, non sarà superiore alle 10 ore (8 + 2 straord./ord.); in caso abbia luogo in periodo di adozione di settimana divisa in 6 giorni lavorativi non sarà superiore ad ore 9 e 1/4 (7 ore e 1/4 + 2 straord./ord).

Le ore eventualmente lavorate oltre il limite delle 10 e rispettivamente delle 9 e 1/4, saranno retribuite con la maggiorazione del 100%.

In relazione alla misura del compenso da riconoscere ai partecipanti alla trasferta, verrà adottato il seguente criterio:

- se la trasferta assorbe una prestazione di durata di almeno 5 ore: 1 compenso
- se la trasferta assorbe 2 prestazioni (inferiore o pari a 7 ore 1/4 o 8 ore in settimana corta): 1 compenso + 50%.
- se la trasferta assorbe 2 prestazioni + straord./ord. (entro le 7 ore 1/4 e le 9 ore 1/4 oppure entro le 8 ore e 10 ore in settimana corta): 2 compensi
- se la trasferta assorbe 2 prestazioni + straord./ ord. + straord. (ovvero oltre le 9 ore 1/4 o 10 ore in settimana corta): 2 compensi + 50%.

Lo straordinario ordinario è da conteggiare unicamente per i periodi di viaggio con un massimo di 2 ore.

Ai fini del conteggio orario della trasferta non verranno calcolate le pause dedicate alla consumazione dei pasti.

Nel caso in cui il rientro dalla trasferta avvenga dopo le ore 01.30, il dipendente non potrà essere chiamato in servizio prima che siano trascorse 12 ore dal rientro in Teatro, il che significa che il dipendente



interessato, nella giornata successiva, non è esentato dall'effettuare due prestazioni nel caso in cui le stesse siano fissate, ad esempio, al pomeriggio e alla sera o nel caso sia prevista come prestazione ad orario unico con inizio, ad esempio, alle ore 14.00.

Si concorda inoltre che la retribuzione degli smontaggi per attività in decentramento in ambito regionale ed assimilato sarà forfettizzato (per concerti e spettacoli di balletto) in 2 ore al 100%.

Nelle trasferte il passaggio di categoria temporaneo deve essere automatico ed il personale in esse impegnato dovrà essere indicato nelle eventuali pubblicazioni (locandine, opuscoli, depliant, ecc.) che lo accompagnano con mansione, nome e cognome.

Trasferte internazionali in territori limitrofi (Slovenia, Croazia)

Al fine di favorire la presenza del Teatro in sede internazionale, si conviene di equiparare dal punto di vista normativo tali trasferte a quelle regionali.

PERSONALE DEL LABORATORIO SCENOGRAFICO E FALEGNAMERIA

Orario di lavoro

1. Gli addetti svolgeranno la loro attività in sei giornate alla settimana, dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 14.00 (orario unico di sei ore)

2. Per tutto il personale dei laboratori, fermo restando l'inizio dell'attività alle ore 8,00 sia in regime di orario continuato che spezzato, nei casi in cui si renda opportuno intensificare l'attività, previa consultazione con le RSU, anche e per solo una parte del personale, si potrà adottare il seguente orario:

dalle 8 alle 12 - mezz'ora di pausa - dalle 12.30 alle 15.45 - per un totale di 7.15.

In questo caso ovviamente l'orario settimanale si svolgerà su 5 giorni, da lunedì a venerdì.

Se per imprescindibili esigenze tecniche saranno richieste prestazioni nella giornata del sabato successivo a questa situazione le ore verranno remunerate al 60% più una giornata di recupero.

Queste modalità non saranno ripetibili nella settimana successiva.

Si potrà, per non più di due volte nella stagione, effettuare lavoro straordinario festivo secondo le modalità suesposte con una remunerazione delle ore al 100% ed un giorno di recupero ogni 4 ore lavorate.

3. Per il personale di laboratorio adibito a lavori in palcoscenico sarà applicato il 12% di lavoro a turni riferito alle giornate di effettivo impegno.

4. Eventuali straordinari potranno esser richiesti, in deroga alle regole vigenti con le seguenti modalità:

a) un prolungamento in orario unico per un massimo di un'ora - con remunerazione al 50%, possibile con preavviso anche ad inizio orario di lavoro, per un massimo di 3 giornate mensili. Le frazioni di ora saranno arrotondate.

b) Tutte le altre modalità di prolungamento in orario unico verranno comunicate in ordine del giorno almeno 24 ore prima e saranno remunerate al 100%.

c) Le ore effettuate alla fine delle prove serali di palcoscenico, per un massimo di 3, saranno compensate al 100% e dovranno esser comunicate in ordine del giorno almeno 48 ore prima. In questo caso la giornata di recupero sarà effettuata il giorno immediatamente successivo.

5. Il personale dei laboratori potrà effettuare spostamenti da una sede all'altra con un preavviso di 24 ore.

In questo caso ed in quelli ai punti precedenti le unità di lavoro saranno normalmente costituite da uno scenografo e da un attrezzista.

Nel caso eccezionale vengano richieste prestazioni durante lo stesso turno di lavoro in sedi diverse i tempi di trasporto verranno computati in orario di lavoro e le spese saranno a carico dell'amministrazione.



6. In caso di trasferte: regionali, nazionali o internazionali le modalità di trasferta saranno le medesime delle altre masse. Gli orari verranno concordati sulla base di quelli previsti per il personale di palcoscenico e gli orari di prova in scena quindi riportarsi agli schemi definiti al punto 3. I gruppi inviati non potranno essere inferiori ad uno scenografo ed un attrezzista.

7. I lavoratori che opereranno con schiume poliuretaniche, plastiche termopressate ed altri materiali a rischio, oltre a dover essere garantiti dalle previste dotazioni di sicurezza, verranno dotati di una serie di indumenti di lavoro supplementari a quelli previsti (calzature comprese).

Trasferte regionali

Il compenso per le trasferte in ambito regionale è fissato in € 25,00 a pasto. Il compenso non è soggetto ad aumenti derivanti da automatismi, fino alla scadenza del presente accordo.

PERSONALE DI PORTINERIA, ADDETTI AI TRASPORTI, AUTISTI, FATTORINI, CENTRALINISTI, ADDETTO MUSICA

Orario di lavoro

1. Gli addetti alla portineria svolgeranno la loro attività su sei giornate alla settimana, con articolazione dei turni in orario unico di sei ore. L'apertura della portineria sarà di norma fissata alle 7.30 e la chiusura alle ore 24.00. L'articolazione dei turni e la giornata di riposo saranno concordati, previa consultazione con le RSU e sentito il capo servizio, dalla Direzione, tenendo conto della necessità di garantire l'apertura del teatro 7 giorni su 7. Si conviene che l'orario effettivo delle prestazioni sarà di 36 ore settimanali e di ulteriori 3 ore in monte ore bimensile a recupero di ulteriori prestazioni non retribuite nell'ambito delle 39 ore settimanali in regime ordinario. Le prestazioni straordinarie saranno retribuite a partire dalla quarantesima ora settimanale e non oltre le 42 ore nella settimana. Agli addetti alla portineria non spetta l'indennità di lavoro a turni.

2. Per gli addetti ai trasporti, fattorini, centralinisti ed autisti l'orario settimanale di lavoro rimane fissato in regime ordinario in 39 ore di norma su due prestazioni giornaliere. L'orario di entrata e di uscita potrà avvenire con un'elasticità pari a 30 minuti sull'orario fissato, salvo esigenze di servizio. Il recupero di eventuali ritardi avverrà su base mensile. La pausa tra la prima e la seconda prestazione potrà essere ridotta fino a 30 minuti senza riconoscimento e diritto al trattamento cestino/buono pasto. Le parti convengono sull'opportunità, previa valutazione delle esigenze di servizio, di articolare l'orario di lavoro su 5 giornate lavorative la settimana, anche mantenendo l'articolazione attualmente in vigore. La giornata di riposo settimanale è fissata di norma la domenica.

3. Per l'addetto musica l'orario settimanale di lavoro rimane fissato in regime ordinario in 39 ore, articolato in turni di lavoro su sei giorni lavorativi. L'orario di entrata e di uscita sarà regolato secondo le esigenze specifiche del servizio, seguendo le necessità delle masse artistiche. Qualora per necessità legate alla produzione si rendesse necessaria l'effettuazione di una prestazione unica, essa sarà di 6 ore ed assorbirà le 7 ore giornaliere. In caso di superamento dell'orario settimanale, le ore in eccedenza verranno recuperate nel corso del trimestre. La giornata di riposo settimanale è fissata convenzionalmente il lunedì.

Lavoro a turni

L'indennità per il lavoro a turni spetta all'addetto musica. L'indennità non viene corrisposta in caso di assenza per qualunque motivo diverso da infortunio sul lavoro. In caso di assenza da una delle due prestazioni giornaliere, sarà corrisposta 1/2 quota giornaliera d'indennità.





TEATRO
Verdi Trieste

Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste

Trasferte regionali

Il compenso per le trasferte in ambito regionale è fissato in € 25,00 a pasto e non è soggetto ad aumenti derivanti da automatismi per tutta la durata del presente accordo.



Handwritten signatures in blue ink, including several illegible scribbles and a signature that appears to be 'CNS'.



IMPIEGATI AMMINISTRATIVI NON ADDETTI ALLA PREPARAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI SPETTACOLI E CAPI UFFICIO

L'orario settimanale di lavoro degli impiegati amministrativi rimane fissato in regime ordinario in 39 ore.

Si conviene che l'orario effettivo delle prestazioni sarà di 36 ore settimanali e di ulteriori 3 ore in monte ore bimensile a recupero di ulteriori prestazioni non retribuite nell'ambito delle 39 ore settimanali in regime ordinario. Le prestazioni straordinarie saranno retribuite a partire dalla quarantesima ora settimanale e non oltre le 42 ore nella settimana. Altresì l'orario di entrata e di uscita degli appartenenti ai singoli uffici potrà avvenire con un'elasticità pari a 30 minuti sull'orario fissato. Il recupero di eventuali ritardi avverrà su base mensile. La pausa tra la prima e la seconda prestazione sarà stabilita in modo che l'uscita sia fissata massimo alle ore 18.30, e potrà essere ridotta fino a 30 minuti senza riconoscimento e diritto al trattamento cestino/buono pasto.

La giornata di riposo settimanale è fissata di domenica.

Nella giornata antecedente il riposo settimanale, le prestazioni lavorative saranno in orario unico di 6 ore.

Le parti convengono sull'opportunità, previa valutazione delle esigenze di servizio, di articolare l'orario di lavoro su 5 giornate lavorative la settimana anche mantenendo l'articolazione attualmente in vigore.

In casi particolari, valutabili dalla Direzione della Fondazione, potrà venir adottato l'orario unico (8- 14). Tale orario assorbe la prestazione giornaliera.

In relazione al contenuto della dichiarazione a verbale di cui all'art. 101 del CCNL, la riduzione del monte ore annuo di 16 ore verrà applicata d'intesa tra gli interessati e i capi servizio responsabili.

Trasferte regionali

Il compenso per le trasferte in ambito regionale è fissato in € 25,00 a pasto. Il compenso non è soggetto ad aumenti derivanti da automatismi per tutta la durata del presente accordo.

IMPIEGATI LA CUI ATTIVITÀ È COLLEGATA A QUELLA DEL PALCOSCENICO E DEI COMPLESSI (ISPETTORATO - CASSE)

Per tale personale l'orario settimanale di lavoro resta fissato in 39 ore settimanali, con due prestazioni giornaliere, articolate in turni lavoro. La pausa tra la prima e la seconda prestazione potrà essere ridotta fino a 30 minuti senza riconoscimento e diritto al trattamento cestino/buono pasto.

Al fine di garantire la migliore copertura dei servizi si conviene di mantenere inalterata l'attuale articolazione degli orari.

Nella giornata di domenica verrà effettuata, in regime ordinario, una sola prestazione, secondo la previsione del CCNL e verrà mantenuta la maggiorazione del 12% prevista dal CCNL.

Si conviene di mantenere quanto previsto in applicazione del CCNL in vigore circa l'indennità di maneggio denaro.

La giornata di riposo settimanale è fissata al lunedì.

Trasferte regionali

Il compenso per le trasferte in ambito regionale è fissato in € 25,00 a pasto. Il compenso non è soggetto ad aumenti derivanti da automatismi per tutta la durata del presente accordo.

FUNZIONARI TECNICI E AMMINISTRATIVI

In applicazione dell'art. 4 del CCNL vigente e con riferimento alla classificazione dell'area tecnico amministrativa, vengono qui di seguito indicate – tenuto conto delle declaratorie e dei profili professionali ivi espressi – le posizioni corrispondenti al livello Funzionario A (quadro livello A) e a livello Funzionario B (quadro livello B).

In relazione ai diversi impegni dei Funzionari e alle rispettive necessità organizzative, fermo restando l'orario settimanale di 39 ore si conviene sulla seguente articolazione dell'orario di lavoro:

- Per i Funzionari collegati allo svolgimento dello spettacolo e alla sua preparazione e realizzazione (Responsabile Servizio Tecnico, Direttore di Scena, Assistente alla Regia), l'impegno lavorativo giornaliero e settimanale sarà articolato in relazione alle esigenze della preparazione e dell'esecuzione dello spettacolo.
L'eventuale eccedenza delle 39 ore dell'orario settimanale potrà essere recuperata dagli interessati entro il bimestre successivo in cui tale supero si è verificato.
- Per i Funzionari la cui presenza non è richiesta per la preparazione ed esecuzione dello spettacolo, l'orario settimanale di lavoro potrà essere distribuito in 5 giornate (in tal caso con il massimo di 8 ore giornaliere) o in 6 giornate (in tal caso con un massimo di 7 ore giornaliere)
Si conviene sulla possibilità dell'orario elastico in funzione delle esigenze dei singoli uffici o servizi di appartenenza.

La giornata di riposo settimanale è fissata al lunedì per i Funzionari collegati alla preparazione e all'esecuzione dello spettacolo e alla domenica per gli altri.

L'orario normale dei Funzionari viene calcolato su una base 13 settimane (periodo di seguito indicato per brevità come trimestre) e 507 ore lavorative ed articolato in settimane lavorative di 39 ore come da CCNL, articolabili a loro volta da un minimo di 36 ore ad un massimo di 42.

L'orario giornaliero di lavoro sarà pertanto flessibile e sarà svolto in 5 giornate lavorative o 6 giornate lavorative, ferme restando le esigenze di servizio ed il recupero del monte ore che potrà avvenire anche in giornate a zero ore.

Eventuali prestazioni straordinarie, derivate dal superamento dei tetti settimanali (42 ore, nonché a partire dalla 508ª ora di lavoro a trimestre), verranno retribuite secondo quanto previsto dal CCNL.

Sono ammessi 3 spostamenti di riposo all'anno con recupero delle giornate di riposo, nell'arco della settimana, senza maggiorazioni.

Al di fuori di tale previsione, la prestazione in giornata di riposo, sarà retribuita in regime straordinario (maggiorazione del 60% e recupero compensativo delle ore lavorate, anche in giornate a zero ore).

Riprese televisive

Nulla sarà dovuto ai funzionari per le riprese televisive degli spettacoli della Fondazione. I loro nomi per altro verranno citati, ove necessario, nei titoli della produzione.

Trasferte

Il compenso per le trasferte in ambito regionale è fissato in € 25,00 a pasto. Il compenso non è soggetto ad aumenti derivanti da automatismi per tutta la durata del presente accordo.

Corsi di aggiornamento

A richiesta della Fondazione il Funzionario parteciperà a corsi di aggiornamento. L'eventuale richiesta da parte dei singoli Funzionari di poter partecipare a corsi di aggiornamento, dovrà essere sottoposta alla Sovrintendenza della Fondazione per l'approvazione, anche in considerazione delle disponibilità economico-finanziarie della Fondazione.


 20
FONDAZIONE



TEATRO
Verdi Trieste

Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste

L'importo dell'assegno integrativo per i funzionari assorbe anche l'indennità di lavoro a turni e indennità di cassa o maneggio denaro.

Handwritten signatures in blue ink, including a circular stamp of the Teatro Lirico "G. Verdi" Trieste. The stamp contains the text "TEATRO LIRICO 'G. VERDI'", "FONDAZIONE", and "TRIESTE".



NOTE A VERBALE

Le parti concordano di incontrarsi entro il 31 gennaio 2017 al fine di verificare la sussistenza delle condizioni economiche finanziarie compatibili con l'obbligo del pareggio di bilancio al fine della rideterminazione del premio di produttività per la parte demandata alla contrattazione aziendale dall'art. 15 del CCNL vigente.

Qualora le condizioni su espresse dovessero determinarsi, le parti individueranno i criteri per la quantificazione della percentuale da aggiungersi a quella prevista dal CCNL in base all'attività svolta nell'anno precedente.

Al fine di un rilancio dell'attività della Fondazione in sede, nel territorio regionale, nazionale ed internazionale, per qualsiasi tipologia di attività, le RSU si renderanno disponibili a valutare accordi con la Direzione in deroga alle norme previste dal Vigente CCNL e Contratto Integrativo Aziendale, anche per quanto inerente le trasferte.

ACCORDO EX ART. 11 LEGGE 112/2013

VALIDO SOLO PER TUTTA LA DURATA DEL PIANO DI RISANAMENTO

In relazione alla *razionalizzazione dei complessi artistici*, il Coro si impegna ad integrare temporaneamente e su richiesta del Maestro del Coro, le sezioni consimili che si dovessero presentare necessarie di un rinforzo vocale ai fini di una maggiore qualità artistica.

I Professori d'orchestra si rendono disponibili a sostenere gli obblighi previsti dal CCNL e da contratto individuale ogni qualvolta si rendesse necessario, in aggiunta agli attuali obblighi di sostituzione.

Il Direttore musicale di palcoscenico, i Maestri collaboratori e l'altro Maestro del coro si rendono disponibili a sostenere gli obblighi previsti dal CCNL e da contratto individuale ogni qualvolta si rendesse necessario, in aggiunta agli attuali obblighi di sostituzione.





PARTE ECONOMICA

L'assegno integrativo come determinato nella parte economica verrà corrisposto mensilmente per 12 mensilità in rapporto al periodo di effettivo servizio e non è computabile, ad alcun effetto nella retribuzione e non utile ai fini di alcun istituto contrattuale, ivi compreso il T.F.R.

Gli importi mensili di cui alla TABELLA 1 vengono riconosciuti al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed al personale con contratto a termine indicato negli allegati A e B. Gli importi di cui alla TABELLA 2 verranno riconosciuti al personale dipendente con contratto a termine non incluso negli allegati A e B.

Gli importi mensili saranno frazionati in ventiseiesimi e trattenuti nella misura delle corrispondenti giornate a chi risulti assente per assenza ingiustificata, sospensione disciplinare e permesso non retribuito.

L'assegno integrativo è da considerarsi retribuzione accessoria ai fini del conteggio della parte economica relativa alle assenze per malattia.

TABELLA 1:

	livello	Assegno mensile (€)
Artisti del coro	5	553,00
	6	229,00
Professori d'orchestra	1S	1247,00
	1	1149,00
	2	1032,00
	3	934,00
	4	828,00
	5	0,00
Maestri collaboratori	1	909,00
	2S	706,00
	3	632,00
Tecnici di palcoscenico e laboratori, personale portineria, addetti ai trasporti, fattorini, autisti, centralinisti e addetti musica	FA	638,00
	FB	563,00
	1	394,00
	2	312,00
	3A	289,00
	3B	263,00
	4	245,00
	5	210,00
6	0,00	





	livello	Assegno mensile (€)
Impiegati amministrativi		
	FA	701,00
	FB	618,00
	1	435,00
	2	345,00
	3A	321,00
	3B	291,00
	4	260,00
	5	245,00
	6	0,00

TABELLA 2

	livello	Assegno mensile (€)
Artisti del coro	5	174,00
	6	155,00
Professori d'orchestra	1S	338,00
	1	317,00
	2	289,00
	3	267,00
	4	242,00
	5	0,00
Maestri collaboratori	1	288,00
	2S	254,00
	3	213,00
Tecnici di palcoscenico e laboratori, personale portineria, addetti ai trasporti, fattorini, autisti, centralinisti e addetti musica	FA	126,00
	FB	111,00
	1	81,00
	2	66,00
	3A	64,00
	3B	55,00
	4	53,00
	5	49,00
	6	38,00



	livello	Assegno mensile (€)
Impiegati amministrativi		
	FA	189,00
	FB	166,00
	1	122,00
	2	98,00
	3A	95,00
	3B	83,00
	4	79,00
	5	74,00
	6	57,00

NOTE A VERBALE

Per la necessaria armonizzazione degli importi e l'assorbimento dell'indennità sostitutiva prevista dal previgente accordo del 1990, si conviene che, per i professori d'orchestra che mantengono le previsioni di cui alla norma transitoria prevista dall'art.17 del CCNL, le eventuali eccedenze della quota calcolata di indennità sostitutiva confluita nel presente assegno integrativo siano computate in ad personam scatti.

NORME FINALI E DURATA DELL'ACCORDO

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera g) del decreto legge 8 agosto 2013 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013 n.112, l'assegno integrativo sarà assorbito, per la quota corrispondente e fino a concorrenza, in caso di incrementi del trattamento economico conseguente a rinnovi del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL). Si dà inoltre atto delle disposizioni in merito all'applicazione del procedimento di cui al comma 19 in merito alla sottoscrizione di accordi che possano risultare non in conformità con il Contratto collettivo nazionale di lavoro.

